



COMUNE DI PIEVE TORINA

Via Roma n. 126 - 62036 Pieve Torina (MC) - tel n. 0737/518022 - Tel. Fax 0737/51202

Regolamento per la disciplina delle attività insalubri di cui al Regio Decreto 1265/1934 artt. 216 e 217.

Titolo 1 Norme generali

Articolo 1 Principali riferimenti normativi

I principali riferimenti normativi del presente regolamento sono i seguenti:

- Decreto ministeriale del 5 settembre 1994 "Elenco delle industrie insalubri di cui all'art. 216 del Testo unico delle leggi sanitarie"
- Circolare del Ministero della Sanità n. 19 del 19 marzo 1982;
- Articoli 216 e 217 del Regio decreto n. 1265 del 27 luglio 1934 "Approvazione del Testo unico delle Leggi sanitarie"

Articolo 2 Campo di applicazione

Il regolamento si applica a tutte le industrie insalubri presenti nel territorio comunale, con le modalità specificate negli articoli seguenti. Le industrie insalubri sono quelle elencate nel DM del 5.9.1994. La nozione di "industria insalubre", secondo quanto riportato nella "parte prima" lett. c) dell'allegato all'art. 216 del T.U.L.S., prescinde dal carattere industriale dell'attività¹.

Articolo 3 Finalità

Il regolamento disciplina la corretta gestione delle industrie insalubri, nel quadro delle specifiche normative di settore, perseguendo le seguenti finalità:

- La minimizzazione dell'impatto ambientale e sociale dovuto alla presenza di industrie insalubri nel territorio;
- La salvaguardia ambientale;
- La tutela del patrimonio industriale in un contesto di compatibilità ambientale e sociale;

Titolo 2 Requisiti urbanistici

Articolo 4 Distanze di rispetto

L'attivazione di nuove industrie insalubri è possibile, con le procedure previste dalla legislazione e dalla normativa vigente e dal presente regolamento, esclusivamente nelle aree espressamente indicate dal PRG per il tipo di attività proposta e dopo aver accertato la compatibilità

¹ Consiglio di Stato, III sezione, n. 2900 del 12.6.2015



COMUNE DI PIEVE TORINA

Via Roma n. 126 - 62036 Pieve Torina (MC) - tel. n. 0737/518022 - Tel. Fax 0737/51202

ambientale come previsto alla normativa vigente e dal presente regolamento.

L'attivazione di industrie insalubri di prima classe capaci di provocare lo sviluppo di odori sgradevoli e/o e comunque di nuove attività capaci di provocare lo sviluppo di odori sgradevoli e/o di prodotti fermentiscibili deve essere comunque ubicata alle seguenti distanze minime:

- Metri 20 da abitazioni di proprietà o al servizio dell'azienda;
- Metri 50 da confini di proprietà;
- Metri 300 da abitazioni isolate o al servizio di altra azienda, anche se disabitata;
- Metri 1000 da centri e nuclei abitati esistenti, misurati dal confine del centro abitato;
- Metri 300 da fonti di captazione di acque potabili ad uso pubblico, fermo il rispetto dell'art. 94 del d.lgs. n. 152/2006

Quanto alle distanze da strade statali, provinciali e comunali esistenti e dai corsi d'acqua si rinvia al PRG e alla normativa vigente.

È sempre salvo il potere di ordinanza del sindaco ai sensi dell'art. 216 del RD n. 1265/1934.

Nelle more dell'approvazione di varianti al PRG in esecuzione del primo comma, si applica comunque il secondo comma.

Relativamente alle attività esistenti, alla data di adozione del presente Regolamento, nel territorio comunale queste, qualora non rispondenti ai requisiti di cui al presente articolo, potranno essere delocalizzate in aree compatibili rispondenti ai parametri del presente articolo 4 con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 216 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934.

Articolo 5 Pavimentazione degli stabilimenti insalubri

Gli stabilimenti insalubri devono essere provvisti, in tutte le loro parti, di pavimento impermeabile a superficie unita quali asfalto, cemento in gettata, lastre di pietra ben connesse con malta cementizia, al fine di consentirne la completa pulitura; la medesima copertura deve essere prevista al fondo ed alle pareti delle eventuali vasche di raccolta dei liquidi (ad esempio: vasche grigliate per allevamenti); in questi casi, il sottopavimento deve essere formato con conveniente spessore di calcestruzzo ben battuto.

L'impermeabilità del pavimento potrà essere richiesta anche per i locali parzialmente aperti, quali ad esempio tettoie, o totalmente scoperti, quali cortili, vasche o stoccaggi all'aperto.

Le acque di prima pioggia derivanti dal dilavamento di queste superfici ricadenti su aree parzialmente scoperte dovranno essere raccolte e convogliate in vasche di raccolta; le vasche anzidette dovranno essere autorizzate anche rispetto all'invarianza idraulica che verrà a determinarsi a causa della pavimentazione ed il mancato assorbimento del terreno impermeabilizzato. Le acque di prima pioggia, adeguatamente



COMUNE DI PIEVE TORINA

Via Roma n.126 -62036 Pieve Torina (MC) - tel.n.0737/518022 - Tel . Fax 0737/51202

raccolte dovranno essere gestite con le stesse modalità adottate per la gestione (scarico e/o smaltimento) degli altri reflui derivanti dall'attività in esercizio in tale sito.

Titolo 3 Requisiti ambientali

Articolo 6 Dotazioni e cautele

Lo stabilimento di una industria insalubre deve essere dotato di tutti i particolari tecnici idonei a prevenire e/o rimuovere le cause di insalubrità, di pericolo e di molestia sia per l'interno che verso l'eventuale abitato.

In tutte le industrie insalubri in cui si impiegano materie prime o si effettuano operazioni e/o stoccaggi capaci di sviluppare odori o emanazioni sgradevoli, devono essere adottate le necessarie cautele per impedire la diffusione di tali odori ed emanazioni nell'eventuale abitato circostante.

Articolo 7 Conservazione e lavorazione di prodotti capaci di provocare lo sviluppo di odori sgradevoli

La conservazione e la lavorazione di materie prime e di prodotti, nonché altre tipologie di attività indicate nell'art. 216 del T.U.L.S., comunque capaci di provocare lo sviluppo di odori sgradevoli devono essere effettuate nella parte più internata dello stabilimento e/o del deposito, ed alla maggiore distanza possibile dalle case circostanti e dalle strade pubbliche, fatta eccezione per le strutture abitative del titolare e/o del personale di custodia e/o funzionali all'azienda, le quali potranno essere ubicate a distanza di m. 20 dal sito produttivo.

Detta conservazione e lavorazione dovrà essere limitata alla quantità compatibile con la localizzazione dell'insediamento e con il turno di lavorazione in cui lo stabilimento risulta capace e comunque solo in stabilimenti e/o aree collocati alle previste distanze dalle strade pubbliche e dalle case di abitazione e/o di servizio.

Articolo 8 Divieto di deposito e/o stoccaggio di materie fermentescibili o comunque capaci di provocare emanazione di odori sgradevoli.

È vietato il deposito e/o lo stoccaggio in ambiente aperto di materie fermentescibili o comunque capaci di provocare emanazioni sgradevoli.

È consentita la pratica della fertirrigazione nel rispetto della normativa vigente (D.M. 25 febbraio 2016 - Disposizioni emanate dalle Regioni territorialmente competenti) e comunque alla distanza minima di metri 200 dall'abitato e di metri 100 dalle singole abitazioni o alla distanza maggiore stabilita con ordinanza del Sindaco ai sensi dell'art. 216 del R.D. n. 1265 del 27 luglio 1934.

Al fine di prevenire malattie infettive ed infestive, a tutela della salute delle persone, degli animali e dei corpi idrici superficiali, resta salvo il potere del Sindaco di stabilire con ordinanza l'obbligo di



COMUNE DI PIEVE TORINA

Via Roma n. 126 - 62036 Pieve Torina (MC) - tel n.0737/518022 - Tel . Fax 0737/51202

ricopertura dei terreni, utilizzati per la fertirrigazione con modalità di spandimento, nelle 24 ore successive dallo spandimento stesso.

Lo scarico dei reflui derivanti da attività zootecnica e/o agroalimentare, quand'anche utilizzati per la pratica della fertirrigazione, dovrà essere autorizzato ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs 03 aprile 2006 n. 152; rientrano fra questi anche quelli indicati dall'art. 101, comma 7 del summenzionato Decreto Legislativo. Qualora il produttore di questi reflui decida di utilizzare i medesimi per la pratica della fertirrigazione, dovranno essere rispettate le disposizioni di cui all'art. 112 del D.Lgs 3 aprile 2006 n. 152 nonché le disposizioni previste dal D.M. 25 febbraio 2016 - Disposizioni emanate dalle Regioni territorialmente competenti.

Articolo 9 Prelievo e trasporto delle materie putrescibili

Il prelievo ed il trasporto delle materie putrescibili, o comunque capaci di emanare odori sgradevoli, devono essere effettuati con appositi attrezzi e con recipienti o carri che non permettano alcuna dispersione di materiale, rivestiti di lamiera zincata e dotati di copertura a chiusura ermetica; detti recipienti, carri ed attrezzi verranno sottoposti con frequenza alle necessarie operazioni di pulitura, lavaggio ed eventuale disinfezione.

Qualora il trasporto di questi reflui avvenga su strade pubbliche o di uso pubblico dovranno essere rispettate le disposizioni previste dal D.Lgs. 285/92 (Codice della Strada); inoltre, a seconda della tipologia di trasporto e della loro destinazione dovranno essere adottate, rispettivamente, le disposizioni vigenti in materia di trasporto di cui al D.Lgs. 3.4.2006 n. 152 (Iscrizione albo Gestori Ambientali - Formulario Identificazione Rifiuti), ovvero al trasporto di materiale di sottoprodotti di origine animale (Regolamento Comunitario 1069/2009).

Articolo 10 Emissioni odorigene

È fatto obbligo al responsabile dell'industria insalubre di mantenere le emissioni odorigene nel limite della "normale tollerabilità" (art. 844 c.c. e art. 659 c.p.).

In particolare, laddove si rilevino delle possibili criticità, il gestore responsabile dell'industria insalubre è tenuto a produrre una stima dell'emissione di odore mediante l'effettuazione di monitoraggi eseguiti conformemente alla norma UNI EN 1375:2004.

Tale piano dovrà essere presentato all'Amministrazione Comunale entro 30 giorni dalla richiesta.

Laddove previsto, il gestore dell'impianto dovrà richiedere l'autorizzazione ai sensi della Parte V del D.Lgs. 152/2006 per emissioni convogliate e/o emissioni diffuse.

Titolo 4 Disposizioni finali



COMUNE DI PIEVE TORINA

Via Roma n. 126 - 62036 Pieve Torina (MC) - tel n.0737/518022 - Tel . Fax 0737/51202

Articolo 11 Controlli

Il presente regolamento è trasmesso a tutti gli organi di vigilanza e controllo Statali e Locali competenti sul territorio.

L'attività di controllo è promossa ed effettuata, per gli aspetti di rispettiva competenza, dagli organi suddetti e dall'Amministrazione Comunale.

Articolo 12 Sanzioni

In aggiunta alle sanzioni previste dalle vigenti normative, il mancato rispetto delle previsioni del presente regolamento comporta la chiusura dell'attività previa diffida e una sanzione pecuniaria da un minimo di € 50,00 ad un massimo di € 500,00 in base alla gravità delle infrazioni ed all'eventuale recidiva.

All'irrogazione delle sanzioni e alla relativa istruttoria provvederanno le Autorità competenti a seconda della contestazione: violazioni di Leggi Statali e/o Regionali: ARPA - Provincia - Comune; violazioni alle disposizioni previste dal presente Regolamento il Comune.

Articolo 13 Norme finali

Per tutto quanto non previsto nel presente regolamento, si rinvia a quanto disposto dalle normative vigenti in materia e loro s.m.i.

Il rinvio si intende mobile, salve le previsioni più restrittive contenute nel presente regolamento.

